



Fondo Misure di Sviluppo e Coesione
Art.45 Legge 99/2009

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE



ALLEGATO A - DEFINIZIONI

AVVISO PUBBLICO

CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE

(Direttive attuative approvate con D.C.R. n. 366 del 21/12/2021)

Regione Basilicata Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle
imprese e promozione aree ZES
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

DEFINIZIONI

"Piena disponibilità del bene immobile": la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing, coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione della agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente e nel caso di contratto di leasing, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità. Si rimanda inoltre al paragrafo 19 delle direttive attuative approvate con DCR 366/2021.

"Sede operativa" la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Per **"organizzazione stabile"** si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.

"Numero unità lavorative": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'allegato 1 del 651/2014;

"Ultimazione del piano d'investimento": la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido) ammissibile.

"Completamento dell'investimento": il completamento dell'investimento si configura nel momento in cui tutte le attività sono effettivamente state realizzate e per le quali le spese sono state effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari.

"Completamento delle operazioni": il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

"Anno a regime": L'anno "a regime" è il primo anno solare (01/01 – 31/12) successivo alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime si intende raggiunta entro il periodo massimo di 12 mesi dopo la data di ultimazione del programma; la data di ultimazione del programma coincide con la data della fattura relativa all'ultimo acquisto effettuato dalla beneficiaria per completare tutti gli investimenti presenti nel progetto. Per cui, se, ad esempio, la beneficiaria ha completato gli investimenti il 20 giugno 2018, si individua la data di entrata a regime nel giorno 20 giugno 2019. Conseguentemente, l'anno del primo esercizio a regime: 01/01/2020 – 31/12/2020. L'anno a regime ha una particolare rilevanza perché è l'anno in cui si verificheranno gli indicatori occupazionali. Per cui è l'anno in cui, tra l'altro, si verifica se l'impresa ha raggiunto l'obiettivo dichiarato delle assunzioni previste.

PMI "Microimpresa, Piccola e Media impresa": come definite dal reg.

651/2014 e illustrato nella seguente tabella:

<i>Categoria di impresa</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>Fatturato</i>	<i>Valore totale stato patrimoniale</i>
<i>Media</i>	<i>< 250</i>	<i><= 50 mln €</i>	<i>< 43 mln €</i>
<i>Piccola</i>	<i>< 50</i>	<i>< 10 mln €</i>	<i>< 10 mln €</i>
<i>Micro</i>	<i>< 10</i>	<i>< 2 mln €</i>	<i>< 2 mln €</i>

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all'impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

"Grande Impresa": *si intende l'impresa che non soddisfa i requisiti della Microimpresa ovvero della Piccola e Media Impresa sopraindicati. I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.*

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa. Per la verifica del possesso dei requisiti sono importanti le dichiarazioni rese nell'autodichiarazione di cui **allegato O**

Nozione investimenti

per **"attivi materiali"** si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

per **"attivi immateriali"** gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

per **"avvio dei lavori"** si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce **"impresa in difficoltà"** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario

finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

Centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico di cui:

- **Centri di Competenza Tecnologica (CCT):** Strutture miste pubblico-private partecipate a maggioranza da soggetti pubblici, senza scopo di lucro, dotate di laboratori di ricerca o di qualità, dotate di personalità giuridica autonoma, aventi una competenza specifica su un determinato settore industriale o su una particolare area tecnologica e nel cui oggetto sociale, evincibile dallo statuto, sia esplicitamente menzionata l'attività di innovazione e/o trasferimento tecnologico alle imprese riconosciute dal MIUR (<http://www.retecct.it/>).

- **Parchi scientifici e tecnologici** così come definiti nella Deliberazione MURST del 25.03.1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11.08.1994).

Laboratori di ricerca o qualità accreditati dal MIUR: laboratori di ricerca pubblici e privati aventi personalità giuridica e gestione autonoma che svolgono attività di ricerca utile ai processi produttivi documentata da esperienza almeno triennale nella ricerca,

sviluppo e/o trasferimento tecnologico iscritti all'Albo nazionale dei laboratori istituito ai sensi del D.M. 593/00 artt. 10, 14 (<http://albolaboratori.miur.it/>).

Impresa a titolarità femminile: impresa in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

Nozione di INNOVAZIONE

Innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli "investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione":

- a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;

- b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e i correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
- c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;
- d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
- e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
- f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
- g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software;

Nozione di RICERCA E SVILUPPO

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

Prototipo: per la ricerca industriale il prototipo è un prototipo di laboratorio, da provare su singoli banchi dedicati a singole prove specifiche o da montare in una attrezzatura di laboratorio del tipo *Hardware in the loop*, ossia una attrezzatura che simula solo attraverso calcolatori adeguatamente programmati processi reali di sistemi non impiegabili in laboratorio (ad esempio una intera linea di produzione, un'automobile, una nave, ecc.). Esempi tipici di banchi sperimentali del tipo *Hardware in the loop* sono i banchi dove si prova un singolo componente di un'automobile, il cui comportamento si cerca di prevedere simulandola con dei calcolatori. In ogni caso, per una varietà di fattori (prestazioni e/o scala ridotta, uso di materiali inappropriati, insufficiente potenza applicata, ecc.) il prototipo di laboratorio non potrà essere applicato per prove in campo sul sistema reale. Per lo sviluppo sperimentale il prototipo è un prototipo in scala reale, con le prestazioni vere, da provare in condizioni pienamente operative nel sistema su cui si pensa che debba essere applicato. A riprova di ciò si dice che potrà essere usato anche per scopi commerciali.